STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE PER LA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI EYOF FVG 2023 - TRIESTE

Articolo 1

Costituzione del Comitato organizzatore

- 1. La "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" e il "COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)" quest'ultimo in qualità di membro onorario quali assegnatari della 16^ edizione invernale dello European Youth Olympic Festival (EYOF) Festival Olimpico della Gioventù Europea (di seguito "EYOF FVG 2023"), costituiscono il "Comitato Organizzatore per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività concernenti la realizzazione di EYOF FVG 2023" (di seguito "Comitato Organizzatore").
- 2. Il CONI, quale membro onorario del Comitato Organizzatore, partecipa allo stesso al solo fine di apportare le proprie conoscenze e la propria competenza tecnico-sportiva nella organizzazione di manifestazioni sportive, senza assunzione di oneri o impegni finanziari a suo carico, inziali o successivi, sia nei confronti degli altri membri e/o nei confronti dei terzi e, pertanto, non partecipa alla costituzione del patrimonio del Comitato Organizzatore.
- 3. Il Comitato Organizzatore è domiciliato in Piazza Unità d'Italia 1, Trieste, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 4. A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il "Comitato Organizzatore". Il "Comitato Organizzatore" potrà inoltre, istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere qualsiasi attività ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 2

Comitato Organizzatore

- 1. Il "Comitato Organizzatore", che non ha fini di lucro, ha per scopo la pianificazione, organizzazione e gestione di EYOF FVG 2023, in collaborazione con i Comuni montani interessati, le Federazioni sportive regionali competenti e altri soggetti pubblici e privati.
- 2. Il "Comitato Organizzatore" potrà delegare competenze e gestione di individuate aree di funzione, o di parti di esse, a soggetti terzi fermo restando che il monitoraggio e completo controllo delle attività delegate resta in capo al "Comitato Organizzatore".
- 3. Il "Comitato Organizzatore", per la migliore realizzazione della manifestazione, potrà altresì promuovere la realizzazione di manifestazioni collaterali, sportive, culturali o di spettacolo o di guant'altro fosse ritenuto utile.

Articolo 3

Comitato di indirizzo

- 1. Nell'ambito del "Comitato Organizzatore" è costituito il Comitato di indirizzo, composto dai seguenti componenti:
- a) Presidente della Regione, in qualità di Presidente;
- b) Assessore regionale alla cultura e allo sport, in qualità di Vicepresidente;
- c) Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, in qualità di componente;
- d) Assessore regionale alle attività produttive e turismo, in qualità di componente;
- e) Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in qualità di componente;
- f) Segretario Generale CONI, in qualità di componente;

- g) Presidente del CONI Regionale FVG, in qualità di componente;
- h) Direttore generale di PromoTurismoFVG, in qualità di componente;
- i) Presidente del Comitato esecutivo, di cui all'articolo 7, in qualità di componente.
- 2. Le cariche del Comitato di indirizzo sono onorifiche, spettando ai componenti per la loro partecipazione alle sue riunioni il solo rimborso delle spese.
- 3. Il Comitato di indirizzo definisce le linee generali dell'attività del "Comitato Organizzatore" e impartisce direttive strategiche al Comitato esecutivo per l'organizzazione e la gestione dell'evento e dei relativi fondi.
- 4. Il Comitato di indirizzo nominerà con voto unanime i componenti del Comitato esecutivo che potranno essere scelti anche tra i membri del Comitato di indirizzo indicando tra di essi il Presidente esecutivo, il Direttore generale ed il Vicepresidente esecutivo e determinandone i relativi compensi.
- 5. Il Comitato di indirizzo nomina il Revisore unico dei conti e ne determina il relativo compenso.
- 6. Il Comitato di indirizzo potrà nominare uno o più soggetti con funzioni consultive e senza diritto di voto.
- 7. Il Comitato potrà istituire Comitati Operativi Locali per consentire la massima partecipazione delle comunità e località interessate. Il Comitato potrà altresì rendersi promotore della costituzione di un Comitato d'onore che veda la presenza delle maggiori cariche istituzionale, sportive e accademiche nazionali.

Articolo 4

Funzionamento del Comitato di indirizzo

- 1. Il Comitato di indirizzo si riunirà su convocazione del suo Presidente, di massima tre volte l'anno.
- 2. Il Comitato di indirizzo si riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo dei componenti o su richiesta del Comitato esecutivo.
- 3. Le decisioni sui punti all'ordine del giorno vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 5

Comitato esecutivo

- 1. Il Comitato esecutivo come sopra istituito è composto da:
- a) Presidente esecutivo:
- b) Direttore generale;
- c) Vicepresidente esecutivo.

Articolo 6

Competenze del Comitato esecutivo

- 1. Al Comitato esecutivo è affidata la gestione operativa della manifestazione che dovrà essere attuata sulla base delle linee generali dell'attività e delle direttive strategiche impartite dal Comitato di indirizzo e degli impegni assunti con il contratto di assegnazione.
- 2. Il Comitato esecutivo, in particolare:
- a) predispone il piano realizzativo della manifestazione definendo i singoli interventi/progetti e, ove possibile, quantificando le risorse finanziarie necessarie;

- b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- c) amministra le risorse e la raccolta dei fondi;
- d) dà esecuzione alle direttive del Comitato di indirizzo;
- e) potrà delegare le competenze e la gestione di individuate aree di funzione, o di parti di esse, a soggetti terzi;
- f) potrà compiere tutti gli atti necessari per la gestione dell'organizzazione dell'evento.

Articolo 7

Presidente del Comitato esecutivo

- 1. Al Presidente esecutivo spetta la rappresentanza del "Comitato Organizzatore" di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.
- 2. Il Presidente esecutivo provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato esecutivo ed ai rapporti con gli enti pubblici e privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato esecutivo.
- 3. Il Presidente esecutivo provvede, altresì, alla presentazione ed alla sottoscrizione della rendicontazione di eventuali contributi pubblici assegnati alla manifestazione.
- 4. In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente esecutivo, ne fa le veci il Vicepresidente esecutivo, con tutti i poteri che competono a questi.
- 5. Il Presidente esecutivo resterà in carica fino allo scioglimento del "Comitato Organizzatore".

Articolo 8

Funzionamento del Comitato esecutivo

- 1. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente esecutivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente esecutivo.
- 2. Il Comitato esecutivo è, altresì, convocato quando lo richiedano per iscritto almeno 2 componenti del Comitato medesimo.
- 3. Il Comitato esecutivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 4. Le riunioni a cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di regolare convocazione.
- 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- 6. Delle riunioni del Comitato esecutivo vengono redatti i verbali a cura del soggetto designato dal Comitato stesso.

Articolo 9

Revisore unico dei conti

- 1. Il Revisore unico dei conti è nominato dal Comitato di indirizzo.
- 2. Il Revisore unico dei conti ha il compito di controllare l'amministrazione del Comitato esecutivo, di vigilare sull'osservanza del presente atto e di certificare la regolare tenuta della contabilità.
- 3. Il Revisore unico dei conti resta in carica per tutta la durata del "Comitato Organizzatore", salvo dimissioni o revoca.

Articolo 10

Esercizi e rendiconto finanziario

- 1. Ogni esercizio del Comitato ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2. Il primo esercizio chiuderà al 31 dicembre dell'anno in corso.
- 3. Entro 30 giorni dal termine di ciascun esercizio sarà predisposto il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Articolo 11

Durata del Comitato organizzatore

1. Il "Comitato Organizzatore" e i suoi organi avranno durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio. Fatte salve le eventuali proroghe dovute ad adempimenti di natura legale o giuridica, il "Comitato Organizzatore" concluderà le sue attività entro il 30 giugno 2024.

Articolo 12

Disposizione finale

- 1. Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
- 2. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del "Comitato Organizzatore".

VISTO: IL PRESIDENTE